

Allegato A - STATUTO ASSOCIATIVO

“Associazione Alunni Collegio G. Cardano ETS”

TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

ART.1 – Denominazione e logo

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Alunni Collegio Cardano ETS”, di seguito ETS, avente acronimo “AACC ETS”.

L’associazione è indipendente ed apolitica, non ha scopo di lucro e si configura come “Ente del terzo settore” ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 117/2017 (di seguito denominato per semplicità “Codice del Terzo Settore”).

ART. 2 – Sede legale e durata

L’Associazione ha sede legale in Pavia, Viale Resistenza n°15, presso il Collegio Gerolamo Cardano, ed ha durata illimitata nel tempo. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune.

ART. 3 – Assenza di scopo di lucro

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell’Associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge).

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 4 – Finalità

L’Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, persegue le proprie finalità senza scopo di lucro, in particolare:

- a) promuovere occasioni di crescita per gli alunni e gli ex-alunni del Collegio Cardano, di ambito accademico, culturale o lavorativo;
- b) promuovere attività e iniziative culturali aperte a tutti gli studenti del sistema universitario europeo ed extraeuropeo e/o al pubblico;
- c) curare l'immagine ed il prestigio del Collegio sia in ambito accademico che nella società civile;

- d) promuovere incontri e momenti di aggregazione sociale per gli associati, anche con cadenza regolare e contestualmente produrre ogni forma di materiale, fisico o digitale, atto al mantenimento della suddetta aggregazione;
- e) favorire l'effettiva applicazione dell'articolo 34, commi 3 e 4 della Costituzione Italiana circa il Diritto allo studio, anche mediante l'istituzione di borse di studio;
- f) migliorare l'efficienza delle strutture e dei servizi del Collegio Cardano anche mediante l'acquisizione di infrastrutture.

ART. 5 – Attività

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale, come indicato dall'elenco all'articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore (di cui si richiamano le lettere):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

ART. 6 – Attività Accessorie e/o Strumentali

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e/o strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato

all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Assemblea, anche su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività d'interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 7 – Volontariato e Lavoro

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti ad eventuali enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

TITOLO III: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCI

ART. 8 - Patrimonio

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, ai sensi degli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore, è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi, anche ottenute tramite raccolte fondi;
- c) eredità, rendite patrimoniali e legati;
- d) contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Università, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 9 – Bilancio di esercizio e sociale

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione, che avviene a maggioranza entro e non oltre il 10 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio, nonché le raccolte fondi effettuate, anche predisponendo eventuali rendiconti integrativi ai sensi di legge.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 10 Giugno per la definitiva approvazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i sette giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti i soci che vogliono consultarli.

ART. 10 – Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 11 – Quota associativa

La quota annuale di adesione all'Associazione è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo (vedi art. 13 e 15 per approfondimento), non è trasmissibile né rimborsabile in nessun caso e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

TITOLO IV: ASSOCIATI

ART. 12 – Definizione di Associato

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendo eletto precedentemente o attualmente il loro domicilio presso il Collegio Cardano, e avendo fatta domanda, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

ART. 13 – Tipologie di Associato

Si può essere ammessi all'Associazione in qualità di Socio Ordinario (che versa annualmente la quota sociale di minima di iscrizione) o di Socio Sostenitore (che versa una quota maggiore o compie eventuali donazioni all'Associazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge attualmente vigenti).

I soci a loro volta sono distinti in soci Collegiali (ovvero aventi eletto domicilio nel suddetto Collegio), soci Ex-Collegiali (che hanno precedentemente posto il loro domicilio nel Collegio e attualmente non lo hanno più) e Soci *Ad Honorem* (ovvero che condividono gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione pur non avendo mai vissuto all'interno della struttura da cui prende il nome).

Tale distinzione ha il solo scopo di tenere traccia degli avvicendamenti nelle varie generazioni di soci, data la natura di durata illimitata dell'Associazione. Nessun tipo di discriminazione esiste tra i vari titoli di ammissione all'Associazione, ovvero i Collegiali, gli Ex-Collegiali e i Soci *Ad Honorem*, siano essi soci Ordinari o Sostenitori, hanno esattamente gli stessi diritti e/o doveri, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Ogni anno il titolo di permanenza nell'Associazione viene aggiornato a cura del Segretario della stessa, per aggiornare il titolo di socio da Ordinario a Sostenitore (o viceversa) e per tener traccia dello status del socio (Collegiale, Ex o *Ad Honorem*).

ART. 14 - Ammissione

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione tramite l'apposito modulo disponibile presso la Sede Legale o online, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;
- b) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione da parte del Consiglio Direttivo, questo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni all'Assemblea, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 15 - Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale della validità di un anno e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi (vedi art. 19), ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire nelle seguenti modalità:

- a. consultazione dal vivo presso la Sede Legale senza possibilità di copia per tutti i documenti che possano contenere informazioni sensibili;
- b. consultazione a distanza anche tramite invio telematico per tutti i documenti che non contengano informazioni sensibili.

Ogni associato ha diritto ad essere informato, tramite la partecipazione all'Assemblea, delle modifiche al tessuto associativo (vedi art. 17)

ART. 16 – Doveri degli Associati

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione (minima per i Soci Ordinari e maggiore per i Soci Sostenitori, a libera scelta dell'Associato), stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, pena l'espulsione (vedi art.17).

ART. 17 – Cessazione della qualità di socio

La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) decesso o recesso;
- b) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- d) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere deciso dal Consiglio Direttivo e comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente o PEC all'indirizzo ufficiale dell'Associazione.

Anche in assenza di ricorso, ogni anno il Consiglio Direttivo ha il dovere di comunicare gli aggiornamenti sulla composizione del tessuto associativo (nuove iscrizioni, decadenze, esclusioni, ecc.) all'Assemblea in occasione della sua convocazione ordinaria.

TITOLO V: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 18 – Definizione degli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere.
- g) Eventuale organo di controllo e organo di revisione

ART. 19 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci al momento della convocazione ed in regola con il versamento della quota associativa.

Essa è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

ART. 20 – Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo nonché, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- f) approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari e l’eventuale regolamento elettorale;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 21 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e per l’espletamento delle altre sue funzioni ordinarie.

Essa è altresì convocata in via straordinaria, per deliberare circa le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione di delibere di fusione, scissione o trasformazione.

Essa è inoltre convocata (in forma ordinaria o straordinaria a seconda dell’ordine del giorno) quando sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo oppure, con motivazione scritta, da almeno il 20% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere oltre che gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante avviso affisso nella sede sociale e comunicazione telematica tramite e-mail. Il contatto telematico è da rilasciare al momento dell’iscrizione e da aggiornare a cura dell’associato tramite comunicazione al Segretario.

ART. 22 – Modalità di partecipazione e voto assembleare

Ogni associato ha diritto di voto purché rispetti i criteri esposti nell'Art 19. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- chi presiede l'adunanza possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 23 – Validità della convocazione e delle deliberazioni dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per le assemblee di natura straordinaria che deliberano su eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto e per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Le delibere Assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 24 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente la sua totalità è eletta dall'Assemblea in seno agli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 5 e 14 (stabilito dall'Assemblea prima dell'effettiva elezione) per la durata di 3 anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo viene eletto dalla successiva prima Assemblea un associato a sostituto per il tempo restante del mandato del Consiglio.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 25 – Funzioni del Consiglio Direttivo e convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta che il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri e comunque almeno sei volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Il Consiglio è convocato in via telematica contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di carica.

Il verbale delle adunanze è redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un consigliere nominato tra i presenti.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- chi presiede l'adunanza possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha le seguenti funzioni:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispose le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- d) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali;

- e) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- f) stipula tutti gli atti e operazioni di ogni genere per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) delibera circa l'ammissione dei nuovi soci (vedi art.12)

ART. 26 – Presidente e Vicepresidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete in via esclusiva la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti.

Il ruolo non può essere ricoperto dal Vicepresidente, dal Segretario o dal Tesoriere.

In caso di dimissioni o decadenza deve essere immediatamente convocato un Consiglio Direttivo per la nomina di un altro Consigliere.

Il Vicepresidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo.

Il ruolo non può essere ricoperto dal Presidente, dal Segretario o dal Tesoriere.

In caso di dimissioni o decadenza deve essere immediatamente convocato un Consiglio Direttivo per la nomina di un altro Consigliere.

Il Vicepresidente assume tutte le funzioni del Presidente in sua assenza. Egli non è però solo un sostituto ma ha di base poteri assimilabili a quelli del Presidente per quanto concerne l'ordinaria amministrazione interna: infatti entrambi possono presiedere e convocare l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestiscono l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferiscono sull'attività svolta.

Sono autorizzati ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed hanno la facoltà di stare in giudizio e di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.

ART. 27 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati in seno al Consiglio Direttivo.

I ruoli non possono essere ricoperti dal Presidente o dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o decadenza deve essere immediatamente convocato un Consiglio Direttivo per la nomina di un altro Consigliere. Il Vicepresidente ricopre uno di questi ruoli o entrambi ad-interim.

Il Segretario è responsabile della custodia dei libri sociali e dell'archivio dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Tesoriere è responsabile della custodia dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Il Tesoriere è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie.

ART. 28 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 29 – Organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione (vedi art.23).

ART. 31

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ART. 33 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Pavia, 22/06/2024

IL PRESIDENTE

IL VICEPRESIDENTE
